

GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
DEGLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE

ART. 7 – D.P.R. N. 137/2012

1. ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

La formazione professionale si realizza mediante attività formative, anche se svolte all'estero, aventi ad oggetto determinate categorie tematiche, così articolate:

- a) partecipazione a corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
- b) partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali

2. DEFINIZIONI

Ai fini del "Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo" sono definiti:

- a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo: intervento formativo della durata minima di n. 8 hh, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), articolato in uno o più moduli (ciascuno con propri obiettivi formativi specifici e in sé concluso), finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;
- b) corso mediante piattaforma e-learning: metodologia di insegnamento che può riguardare il prodotto e/o il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale; per processo formativo si intende la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge l'erogazione, la fruizione, l'interazione e la valutazione;
- c) evento formativo: momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;
- d) master universitario di I e II livello e corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento: corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento della laurea triennale e/o magistrale, alla conclusione del quale viene rilasciato il titolo di master universitario di I o II livello;
- e) dottorato di ricerca: percorso triennale post-laurea che permette di acquisire il titolo di dottore di ricerca con competenze necessarie e sufficienti per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;
- f) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda, giornata di studio: incontri di approfondimento e studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in uno o più interventi relazionali, i cui contenuti sono strutturati in base al tema trattato;
- g) evento formativo autorizzato: tipo di evento per il quale sono stati definiti i crediti formativi in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo;
- h) credito formativo: unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo;

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto determinate aree e categorie tematiche, inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, nel rispetto delle rispettive competenze:

- a) architettura, paesaggio, design, tecnologia;
- b) gestione della professione;
- c) norme professionali e deontologiche;
- d) sostenibilità;
- e) storia, restauro e conservazione;
- f) strumenti, conoscenza e comunicazione;
- g) urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. n. 6, comma 2, del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il *credito formativo professionale* (cfp), pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

Per coloro i quali iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno del triennio formativo, l'onere dell'acquisizione dei cfp va ridotto proporzionalmente.

E' ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito, da un triennio a quello successivo, nel limite massimo di complessivi n. 10 crediti.

Per i neo iscritti, l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine; nel caso in cui il neo iscritto maturi dei crediti nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo (1° gennaio dell'anno successivo), ha la facoltà di richiederne il riconoscimento .

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale : ai fini del riconoscimento della validità del corso, la frequenza non dovrà essere inferiore all'80% di quella complessiva prevista, con conseguente riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale.

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop: la partecipazione effettiva ed adeguatamente documentata agli eventi per i quali gli Ordini territoriali potranno suggerire il riconoscimento di crediti formativi in numero compreso tra minimo 2 e massimo 6

5.3 Master universitari di I e II livello e dottorato di ricerca: il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione di n. 10 crediti formativi per ogni anno di corso.

5.4 Partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine (ad eccezione degli organi eletti) alle Commissioni, gruppi di lavoro, commissioni di studio del CNAPPC e degli Ordini territoriali, docenti formatori non retribuiti, attività di responsabilità e coordinamento di eventi formativi (1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali).

5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale:

- a) visite documentate a mostre di architettura (n. 1 cfp per ogni singola mostra con il limite massimo di n. 5 cfp annuali)
- b) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali (n. 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di n. 5 cfp annuali)
- c) Viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o Fondazioni di Ordini territoriali (n. 1 cfp per ogni giorno di visita, con il limite massimo di n. 5 cfp annuali)

5.6 Dipendenti pubblici: gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri *datori di lavoro*, al fine della valutazione degli stessi in termini di crediti formativi

5.7 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cfp stabiliti dal Regolamento, nel triennio non possono essere computati complessivamente più di n. 36 crediti derivanti dalle attività di cui ai precedenti punti 5.4 e 5.5

5.8 Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun iscritto, utilizzando procedure e sistemi che saranno successivamente comunicati, dichiarerà al proprio Ordine territoriale, il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio, l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio del proprio Ordine può seguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione indicate da ciascun iscritto.

6. EVENTI FORMATIVI ABILITATI AL RICONOSCIMENTO DI CFP

6.1 Eventi organizzati dagli Ordini territoriali

Ciascun Ordine territoriale promuove le attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni.

Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione. Ove l'iscritto non fornisca idonei documenti giustificativi relativi agli accreditamenti, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, l'Ordine non provvederà all'attribuzione dei relativi crediti.

Gli Ordini territoriali favoriranno l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi che a costo zero o molto basso per gli iscritti.

6.2 Eventi promossi da associazioni di iscritti agli Albi e/o da altri

L'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli Albi e/o da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale, da trasmettere al Ministero della Giustizia, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo. Per gli eventi di carattere nazionale, l'istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale; per quelli di carattere territoriale, deve essere inoltrata all'Ordine territoriale di competenza.

Il richiedente deve fornire i propri dati anagrafici, oltre a:

- 1) Atto costitutivo e statuto
- 2) Relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio, nelle materie di cui al precedente punto 3
- 3) Programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3.

Le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da questo trasmesse al CNAPPC .

6.3 Validazione attività formativa svolta all'estero

E' competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale , seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop seguiti all'estero ed organizzati da istituzioni, enti, organismi e/o da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine, esplicita richiesta corredata di documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione all'attività formativa (ad es. programmi , attestati di frequenza e partecipazione, costi ecc.) L'Ordine di appartenenza, previa sommaria valutazione, provvederà a trasmettere la richiesta al CNAPPC il quale, a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all'Ordine territoriale, il numero dei cfp attribuiti.

7. ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto allo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:

- a) Maternità, per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare;
- b) Malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- c) Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forma maggiore

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione continua. A tal fine, gli aventi titolo devono presentare al proprio Ordine, per l'attività di verifica di competenza dello stesso, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria responsabilità, comunica:

- 1) di non essere in possesso di partita iva, personale o societaria, e di non essere soggetto al relativo obbligo per attività rientranti nell'oggetto della professione
- 2) di non essere iscritto a INARCASSA, e di non essere soggetto al relativo obbligo
- 3) di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma

L'esenzione di cui al presente punto, comporta la riduzione dei crediti formativi che possono, quindi, essere acquisiti in modo temporalmente proporzionale.

Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio, l'iscritto dovrà presentare all'Ordine di appartenenza, il certificato medico.

Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'Albo, l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

8. PREMIALITA' E SANZIONI

8.1 Premialità

L'Ordine di appartenenza provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua, da parte degli iscritti, attraverso gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso:

- 4) Documento di regolarità formativa a cadenza annuale
- 5) Registrazione dell'Attività formativa nell'Albo Unico Nazionale
- 6) Comunicazione agli Enti, degli elenchi di iscritti che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento
- 7) Comunicazione agli Enti, degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra ed in quali settori

8.2 Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo formativo, costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 137/2012.

L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso da effettuare entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligo triennale.

Trani, 16 dicembre 2013